



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata

57036 Porto Azzurro (LI) 0565 921645 □ L. mare Paride Adami



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 40/24 del 30.10.2024
Pratica A.P. 38/24

(art. 146 D.Lgs. n. 42/04 del 22.01.2004 e s.m.i. - DPR 31/2017)

OGGETTO: "Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio residenziale esistente costituito da 5 unità abitative e riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza - Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica.",

PRATICA EDILIZIA: A.P. 38/24 (da citare nella Corrispondenza) del 18.07.2024 prot. n. 7060

RICHIEDENTE: LAURI ALBERTO

PROCEDURA: Semplificata - B3

UBICAZIONE: Loc. Pontecchio

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Foglio n. 11 Particella 501 sub. 601

IL PROGETTISTA: Ing. Lauri Filippo Maria, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-28564

Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dal **Sig. LAURI ALBERTO** nato a _____ il _____ data _____ e ivi residente in _____ - Cod. Fisc. _____ in qualità di proprietario del fabbricato oggetto di intervento per "**Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio residenziale esistente costituito da 5 unità abitative e riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza - Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica.**",

Richiamata l'Autorizzazione Paesaggistica n. 33/2019;

Visto il progetto redatto dall' Ing. Lauri Filippo Maria, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A- 28564;

Considerato che l'intervento di cui sopra ricade in zona tutelata ai sensi Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. (Parte III - Beni Paesaggistici);

Dato atto che:

1. il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

2. l'autorizzazione paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento edilizio;

3. l'autorizzazione paesaggistica non sana profili di illegittimità urbanistico;

Vista la documentazione pervenuta, allegata all'istanza di Autorizzazione Paesaggistica per la valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi del DPR 31/17 e s.m.i., comprensiva della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto che ai sensi dell'art. 153 comma 3b) della L.R.T. 65/14, per gli interventi e le opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato presentate ai sensi del D.P.R. 31/2017, non è obbligatorio il parere della Commissione per il Paesaggio;

Richiamato il Regolamento Edilizio comunale approvato con DCC n. 27 del 28.03.2019 e divenuto esecutivo in data

23.04.2019, che prevede che le istanze di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato siano sottoposte al solo parere del Responsabile del procedimento paesaggistico, per l'invio alla Soprintendenza;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.09.2017, con la quale è stato istituito il Gruppo Consultivo dell'Ornato e il Decreto del sindaco n. 20 del 31.10.2017;

Visto che il Gruppo Consultivo dell'Ornato ha espresso "Parere favorevole" in data 28.08.2024;

Dato atto che l'intervento ricade al punto B3 dell'Allegato B del DPR 31/2017;

Considerato che, il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica, esaminando le opere oggetto di richiesta e prendendo visione e atto della documentazione a corredo del progetto, ha

concluso l'istruttoria del procedimento redigendo la **Relazione Tecnica Illustrativa con Proposta di Provvedimento** prof. n. 8214/06/03 del 03.09.2024, che recita:

"Parere paesaggistico favorevole in quanto l'intervento risulta in armonia con il complesso di intervento";

Vista la nota prof. n. 8215/06/03 del 03.09.2024 con la quale la documentazione di cui all'istanza prima richiamata è stata inviata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, per il parere ai sensi dell'art. 146 c. 7 e 8 del D.lgs 42/2004 e s.m.i;

Vista la ricevuta di consegna tramite posta certificata del 03.09.2024, con la quale la Soprintendenza accusa il ricevimento della nota sopra citata;

Richiamato l'art. 11, comma 8 del D.P.R. 31/2017 e s.m.i che recita: **"Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto preceffivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice";**

Decorati venti giorni dalla ricezione degli atti del Soprintendente, i quali terminavano in data 23.09.2024;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle 6 luglio 2002 n. 137, con particolare riferimento alla Parte Terza - Beni paesaggistici - Capo IV art. 146 - Autorizzazione;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 03 del 12.04.2024;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Funzioni e responsabilità della dirigenza.

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Al Sig. LAURI ALBERTO nato a _____ i in data _____ e ivi residente in _____ - Cod. Fisc. _____
In qualità di proprietario del fabbricato oggetto di intervento, **per le motivazioni e con le prescrizioni di cui al parere della proposta del Responsabile Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica riportato in premessa ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e per effetto della L.R. 65 del 10/11/2014 e s.m.i., in quanto l'intervento richiesto è ritenuto non pregiudizievole ai fini della tutela ambientale e compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), dando atto che saranno osservate le procedure ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.: "l'Autorizzazione è trasmessa senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché unitamente al parere stesso, alla Regione e agli altri enti territoriali interessati e, ove esiste, all'Ente Parco".**

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

L'invio del presente atto alla Soprintendenza di Pisa, alla Regione Toscana e, ove esistente, all'Ente Parco.

DIFFIDA

Di dare inizio ai lavori in carenza di specifico atto abilitativo.

La presente Autorizzazione Paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto non costituisce titolo all'esecuzione delle opere edilizie e che in caso di contrasto con la strumentazione urbanistica vigente, la stessa si intenderà facilmente annullata.

L'Autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Responsabile
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica
Arch. Adriana Mercantelli
Ufficio Tecnico

